



COMUNE DI CASINA

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

P.zza IV Novembre, 3 - 42034 CASINA (Reggio Emilia) Tel. 0522/604711 - Telefax 0522/609464 - P.IVA 00447820358

Prot. 1615

Casina lì 19.03.2015

Ordinanza n.° 9/2015

ORDINANZA SINDACALE PER LA COMBUSTIONE CONTROLLATA SUL LUOGO DI PRODUZIONE DI RESIDUI VEGETALI.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- il vigente Regolamento comunale di Polizia Urbana, approvato con Delibera di Consiglio nel 2011, che dispone all'art. 24 comma 2 che: ...“E' vietato bruciare materiale di qualsiasi tipo o accendere fuochi nel territorio comunale compresi fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi, scarpate nonché materiale di varia natura presenti nei cantieri edili. E' fatta salva l'accensione di fuochi per motivi fitosanitari specificamente previsti con atti del Servizio Provinciale Agricoltura, utilizzando gli appositi inneschi.”.
- la pratica della gestione controllata dei residui vegetali mediante combustione sul luogo di produzione rappresenta una tradizionale pratica agricola volta alla mineralizzazione degli elementi contenuti nei residui organici ed anche al fine di determinare un controllo indiretto delle fonti di inoculo ed evitare la propagazione delle fitopatie, riducendo o eliminando la necessità di trattamenti chimici;
- la combustione controllata di residui vegetali ha, tra l'altro, il vantaggio di evitare la movimentazione sul territorio di sostanze naturali non pericolose e l'inutile intasamento delle discariche;
- sul territorio comunale sono presenti molteplici coltivazioni agricole di modesta dimensione, soprattutto a carattere familiare, con conseguenti difficoltà logistiche o impossibilità di procedere al deposito ed al trasporto dei residui agricoli ad appositi centri di gestione;
- per le coltivazioni, maggiormente presenti nel territorio comunale, la trinciatura delle potature può portare nel medio e lungo periodo a gravi problemi fitosanitari per le piante, aumentando, di conseguenza, la necessità di ricorrere a trattamenti chimici;
- l'accumulo di residui vegetali per la loro naturale trasformazione in compost, normalmente stipati a bordo campo o in prossimità delle scoline, può diventare nel tempo facile pericolo di innesco di incendi soprattutto nei mesi estivi e, in caso di forti piogge, determinare intasamenti, allagamenti e dissesto idrogeologico;
- l'articolo 256 bis del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, introdotto dall'articolo 3 del decreto legge 10 dicembre 2013, n.136, recante "Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate" punisce la combustione illecita di rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata;

- l'articolo 256 bis, comma 6 del medesimo Decreto Legislativo, così come modificato dall'articolo 14, comma 8, lett. B-sexies) del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni dalla L.11 agosto 2014, n.116, esclude dal campo di applicazione dell'art. 256 e dello stesso articolo 256 bis "l'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato";
- l'articolo 182, comma 6 bis, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 recita testualmente: "Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'art.185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I Comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui da tale attività possono derivare rischi per la salute pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)";

CONSIDERATO CHE:

- è evidente che la ratio dell'articolo 256 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è quella di punire le gravissime fattispecie illecite che hanno caratterizzato, purtroppo, negli ultimi anni, la gestione illecita dei rifiuti e che, diversamente, il comma 6 del medesimo articolo chiarisce che la disposizione non comprende, nel proprio campo di applicazione, la fattispecie di combustione controllata sul luogo di produzione di materiale agricolo o forestale naturale che costituisce una normale e consuetudinaria pratica agricola e non presenta profili di illegalità, non svolgendosi su rifiuti abbandonati o depositati in maniera incontrollata;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e, nello specifico:

- a) l'articolo 182, comma 6 bis,
- b) l'articolo 184 comma 3 lettera a) il quale definisce rifiuti speciali, i rifiuti da attività agricole e agroindustriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile;
- c) l'articolo 185 che stabilisce che non rientrano nell'applicazione della parte quarta del decreto, paglia, sfalci e potature; nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente, né mettono in pericolo la salute umana;
- d) l'articolo 256 bis, comma 6;

VISTI la direttiva 2000/29/CE, direttiva del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità ed il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n.214, recante "Attuazione della direttiva 2002/189/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali", che impongono l'adozione di misure di profilassi specifiche di lotta obbligatoria al fine di impedire danni rilevanti all'agricoltura ed all'ambiente causati dai parassiti e garantire la sicurezza alimentare e la salute umana;

VISTE le note ARPA prot. PGRE/2015/0000251 del 15.01.2015 agli atti Municipali prot 1308 del 05.03.2015 e la nota del Corpo Forestale dello Stato prot. 1069 del 04.03.2015;

VISTA la direttiva europea 2008/98/CE;



VISTA la legge 21 novembre 2000, n.353, Legge quadro in materia di incendi boschivi;

VISTI gli art. 13, 50 e 54 del D. Lgs. 8 agosto 2000 nr. 267 e Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

RITENUTO NECESSARIO, in attuazione dell' articolo 182, comma 6 bis e nel rispetto dell'art. 256 bis, comma 6 del Decreto Legislativo n.152/06 cit.:

- garantire un sistema di gestione delle potature e dei residui vegetali agricoli al fine di evitare rischi per l'ambiente, per l'innescò e la propagazione di incendi, per la diffusione di fitopatologie e anche per favorire la diminuzione dei trattamenti chimici, fermo il rispetto della disciplina comunitaria e nazionale vigente in materia ambientale e di prevenzione degli incendi;
- disciplinare in maniera uniforme sul territorio comunale l'attività di combustione controllata dei residui vegetali sul luogo di produzione, definendone modalità e limiti, in attesa di normare specificatamente tale attività adeguando a tal fine il Regolamento Comunale di Polizia Urbana;
- prevenire un'interpretazione ed un'applicazione difforme sul territorio comunale della normativa vigente;
- assicurare la massima tutela e prevenzione dal rischio di incendi;

con i poteri conferiti dall'art. 54, comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000

ORDINA

per le motivazioni espresse in premessa, nelle more di adeguamento del Regolamento comunale di Polizia urbana, con decorrenza immediata e sino a nuove disposizioni, ai soggetti che effettuino sul territorio comunale operazioni di raggruppamento e abbruciamento di materiale agricolo vegetale e forestale non pericoloso derivante da sfalci, potature o ripuliture di cui all'art.185, comma 1, lettera f), di attenersi alle seguenti prescrizioni nell'organizzazione e nello svolgimento delle attività, a tutela della salute e dell'ambiente:

- La combustione deve essere effettuata sul luogo di produzione;
- Durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fondo o di persona di sua fiducia ed è vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;
- La combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensioni limitata e comunque non superiore a tre metri cubi al giorno per ettaro, avendo cura di isolare l'intera zona di combustione tramite una fascia circostante libera da residui vegetali di almeno cinque metri e di limitare l'altezza ed il fronte dell'abbruciamento;
- La combustione deve avvenire ad almeno 100 metri da edifici di terzi e strade, inoltre non deve arrecare disturbo conseguente a dispersione di fumo o ricaduta di fuliggine;
- Il materiale da sottoporre a combustione deve essere convenientemente essiccato in modo da evitare l'eccessiva produzione di fumo;
- L'operazione deve svolgersi nelle giornate in assenza di forte vento, preferibilmente umide e nella fascia oraria diurna (compresa tra il sorgere del sole e fino al tramonto);
- Le operazioni di abbruciamento dei residui vegetali e di spegnimento delle braci devono comunque concludersi prima del calar del sole e comunque in condizioni di buona visibilità;
- Non si possono accendere fuochi per la combustione di residui vegetali entro una fascia di 100 metri da ferrovie, e da vie di comunicazione e nelle vicinanze di linee elettriche aeree di media, bassa tensione;
- La zona su cui sorge l'abbruciamento deve essere circoscritta ed isolata con mezzi idonei ad evitare il propagarsi del fuoco, in particolare deve realizzarsi una fascia circostante priva di residui vegetali;

- Qualora nel corso della combustione sopravvenga vento o altre condizioni di pericolosità che possano facilitare la propagazione delle fiamme o situazioni di pericolo, il fuoco dovrà essere immediatamente spento;
- L'abbruciamento di residui derivanti dalla pulizia di nocciolieti o altre culture deve essere effettuato secondo le prescrizioni della presente ordinanza e con le medesime prescrizioni di sicurezza;
- Nelle aree agricole adiacenti ai boschi ubicate ad una distanza inferiore a 200 (duecento) metri dagli stessi, gli interessati devono realizzare una fascia parafuoco che circoscriva il sito dell'abbruciamento;
- E' assolutamente vietata la combustione di materiali o sostanze diversi dagli scarti vegetali;
- Le ceneri derivanti dalla combustione del materiale vegetale di cui alla presente ordinanza sono recuperate per la distribuzione sul terreno a fini nutritivi o ammendanti.
- Nei mesi di luglio e agosto, periodo in cui di norma le condizioni meteorologiche favoriscono il rischio per gli incendi boschivi, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è vietata. Il Comune, anche su segnalazione del Corpo Forestale dello Stato, ha facoltà di sospendere o di vietare la combustione dei residui agricoli all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche o ambientali non favorevoli e di disporre il differimento di operazioni di bruciatura allorché sia necessaria l'effettuazione di una programmazione delle medesime, in considerazione delle condizioni ed esigenze locali.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare la presente ordinanza.

L'inosservanza delle disposizioni previste da ogni punto della presente ordinanza, fatte salve le responsabilità di ordine penale e civile derivanti dalle eventuali conseguenze causate dal mancato rispetto del presente atto, qualora non sanzionate dalla vigente normativa o da specifiche norme regolamentari, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00, ai sensi dell'art. 7/bis, comma 1 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267;

I N F O R M A

CHE avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso, ai sensi della Legge 1034/1971 al TAR Emilia-Romagna, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione;

D I S P O N E

- CHE la Polizia Municipale nonché gli altri Organi di Vigilanza sono incaricati, ciascuno per quanto di competenza, di vigilare sull'esatta osservanza della presente ordinanza;
- CHE la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo pretorio on line e che alla stessa venga data maggiore pubblicità e diffusione attraverso avvisi pubblici e pubblicazione sulla home page del sito web del Comune di Casina;
- CHE il presente atto venga trasmesso per quanto di competenza ai seguenti Enti: Prefettura di Reggio nell'Emilia, Questura di Reggio nell'Emilia, Provincia di Reggio nell'Emilia, Arpa di Castelnovo né Monti, Stazione Corpo Forestale della Stato di Reggio nell'Emilia, Comando Vigili del Fuoco di Reggio nell'Emilia, Comando Stazione Carabinieri di Casina, Comando Polizia Municipale di Casina.

IL SINDACO
Gian Franco Rinaldi

